



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Ordinaria <input type="checkbox"/>	Prima convocazione <input checked="" type="checkbox"/>	Seduta Pubblica
Straordinaria <input checked="" type="checkbox"/>	Seconda convocazione <input type="checkbox"/>	
n. 35 del 29/11/2018	OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico.	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 16.55 nella sala Consiliare del Comune di Qualiano, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con apposito avviso notificato (prot. n.16978 del 23/11/2018) ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano :

Sindaco: Raffaele De Leonardis: presente

		Presente	Assente		Presente	Assente
1	Fele Rosalba	X		15	Liccardo Pasquale	X
2	Basile Luigi	X		16	Odierno Giuseppina	X
3	Marrazzo Donato	X				
4	Toti Vincenzo	X				
5	Cacciapuoti Antonio		X			
6	Onofaro Salvatore	X				
7	Iuffredo Angela	X				
8	Ljccardiello Santolo	X				
9	Camerlingo Vincenzo	X				
10	Di Francesco Sabatino	X				
11	De Luca Ludovico	X				
12	Castaldo Antonio	X				
13	Fele Nunzia	X				
14	Marrazzo Domenico		X			

Risultano presenti n.13

Partecipa il Segretario Generale dr. Alessandro Tafuri

Si passa al punto 2 dell'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico", risultano presenti n.13 Consiglieri, assenti n.4 (Cacciapuoti, Liccardo, Odierno e Marrazzo Domenico).

Illustra la proposta in esame il Vice Sindaco Di Domenico Domenico.

Interviene il Consigliere Castaldo che preannuncia voto favorevole in quanto ci sono pratiche giacenti da oltre sei mesi che attendono di essere evase alla luce della sopraggiunta normativa.

Anche il Consigliere De Luca sulla scorta di quanto riferito dal collega Castaldo annuncia voto favorevole.

Al termine dei vari interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri

Uditi gli interventi

con voti favorevoli n. 13 unanimi

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera ad oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico".

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 13 unanimi

DELIBERA

Approvare l'immediata esecutività della delibera in esame ad oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico".

PROPOSTA DALL'ASSESSORE ALL'EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di Autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico – **Approvazione nuovo Regolamento**

PREMESSO

Che la L.R. Campania n. 9 del 07/01/1983 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" Pubblicata nel B.U.R. Campania 26 gennaio 1983, n. 8, come modificata dalla Finanziaria Regionale 2012, in attuazione della presente legge, il D.P.G.R. 11 febbraio 2010, n. 23 ha approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico;

Che sul BURC n.6 del 28/10/2012 è stata pubblicata la Legge Regionale Campania n.1 del 27/01/2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012) contenenti modifiche alla L. R. n.9/83 in materia di Difesa del Rischio Sismico;

Che all'art. 33 della succitata Legge Regionale n.1/2012 veniva previsto il trasferimento ai Comuni che ne facessero richiesta delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del genio Civile, di cui agli art. 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, come modificati dall'art.10 della L.R. 28/12/2009 n.19;

Che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 19 del 31/01/2014, ha confermato la volontà per il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;

Che con nota in pari data prot. n.1285 del 31/01/2014 veniva effettuata la richiesta di trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile al Comune di Qualiano, di che trattasi;

Che con D.G.R.C. n. 162 del 03/06/2014, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4- bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta per l'anno 2014, incluso il Comune di Qualiano;

Che con Delibera di C.C. n. 29 del 07/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, ai sensi del Decreto Ministeriale approvato in data 14/01/2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni – G.U. n.29 del 04/02/2008 Suppl. Ordinario n.30);

Che con Delibera di C.C. n. 08 del 30/01/2017 è stato modificato il Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, in particolare l'art.15 (oneri di funzionamento);

CONSTATATO

Che a decorrere dal 01 agosto 2017, l'art.4 bis della L.R. 9/83 è sostituito dall'art.1, co.1, lett. h), della Legge Regionale Campania 28 luglio 2017, n. 20, pubblicata sul BURC n. 61 del 31 luglio 2017, relativamente alle attività e le funzioni di competenza trasferite ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, afferenti alle opere la cui altezza strutturale sia inferiore ai metri 10,50 ;

Che l' art. 1 , comma 50, della L.R.C. n. 28 del 28 luglio 2018, pubblicata sul BURC n. 57 dell'8 agosto 2018, ha modificato l'art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) e, nello specifico, ha stabilito che l'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali;

Che le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) sono state pubblicate il 17 gennaio scorso a seguito della firma del decreto del Ministero delle Infrastrutture e sono entrate in vigore dopo circa 30 giorni, ossia il 22 marzo 2018;

CONSIDERATO

Che occorre procedere all'approvazione di un nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, al fine di aggiornare il vigente Regolamento Comunale alle sopraggiunte normative con lo scopo di disciplinare il funzionamento delle Commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis commi 2, 3 e 4 della L.R. 7 gennaio 1983 n.9 e s.m.i. in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;

RITENUTO

Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di Autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico, al fine di disciplinare le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50, così come disposto dall'art.4/bis della L.R.C. n.9/83 come modificata dalla Legge Regionale Campania 28 luglio 2017, n.20 pubblicato sul BURC n.61 del 31 luglio 2017;

PROPONE

Darsi atto alla narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata e trascritta e per l'effetto:

- **Di approvare** il nuovo Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di Autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico al fine di disciplinare le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., in sostituzione del pre-vigente Regolamento che si revoca;
- **Di stabilire** che il nuovo Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di Autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico al fine di disciplinare le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., sostituisce il pre-vigente Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 07/07/2014 e succ. Delibera di C.C. n. 08 del 30/01/2017;
- **Di dare** mandato al Responsabile del Settore 10 per le attività consequenziali ed attuative scaturenti dall'approvazione del nuovo Regolamento per l'espletamento delle attività di Autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico;
- **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favoreai sensi dell'art.49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000,

si esprime sulla presente proposta di deliberazione parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi :

APPROVAZIONE del NUOVO Regolamento Comunale per l'espletamento
delle ATTIVITÀ di AUTORIZZAZIONE e di deposito dei PROGETTI
AI FINI della PREVENZIONE del RISCHIO SISMICO.

Qualiano, 23 NOV. 2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Il Dirigente Incaricato
Dott. Ing. Giuseppe Treccagnoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art.49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000,

si esprime sulla presente proposta di deliberazione parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi :

ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Qualiano, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Comune di Qualiano

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. *35*.....del *28-11-2018*



UTC

Il Responsabile del Servizio Pianificazione
e Gestione del Territorio

Dott. Ing. Giuseppe Treccagnoli

L'Assessore ai LL.PP., Edilizia Pubblica e Privata,
Pianificazione del Territorio

Domenico Di Domenico

Il Sindaco

Raffaele De Leonardis

INDICE

PREMESSA

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

- Art. 1 - Competenze trasferite
- Art. 2 - Istituzione delle commissioni
- Art. 3 - Articolazione delle attività e composizione delle commissioni
- Art. 4 - Presidente e Vicepresidente di Commissione
- Art. 5 - Durata in carica della commissione
- Art. 6 - Organizzazione, Funzionamento e Attività della commissione
- Art. 7 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della Commissione Comunale
- Art. 8 - Modulistica
- Art. 9 - Documentazione a corredo dei progetti
- Art. 10 - Procedimenti in corso
- Art. 11 - Riunione, convocazione e validità delle sedute
- Art. 12 - Votazioni
- Art. 13 - Oneri di funzionamento
- Art. 14 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica
- Art. 15 - Norme finali e transitorie

PREMESSA

Con Delibera di G.R. della Campania. n. 162 del 3 giugno 2014, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui al comma 1 dell'art. 4 bis della Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (**Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico**), introdotto dall'art. 33 della L.R.C. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta per l'anno 2014, incluso il Comune di Qualiano;

Per dare seguito all'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, con Delibera di C.C. n. 29 del 7 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplinava il funzionamento delle commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis (Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni) della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, e con successivo atto di Deliberazione di C.C. n. 8 del 30/01/2017 è stato modificato il succitato Regolamento, in particolare l'art.15 (oneri di funzionamento);

L'art.1, co.1, lett.h), della Legge Regionale della Campania 28 luglio 2017, n. 20, pubblicata sul BURC n. 61 del 31 luglio 2017, a decorrere dal 1 agosto 2017 , ha modificato l'art. 4 bis comma 1 della prefata L.R. n. 9/83, stabilendo che : "(...)1. Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.(...)";

L'art.1, co.50, della La Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, pubblicata sul BURC n. 57 del 8 Agosto 2018, a decorrere dal 9 agosto 2018, ha modificato il comma 2 dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, stabilendo che : "(...) 2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. (...)";

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) sono state pubblicate il 17 gennaio scorso a seguito della firma del decreto del Ministero delle Infrastrutture e sono entrate in vigore dopo circa 30 giorni, ossia il 22 marzo 2018 ;

Per le intervenute modifiche normative, occorre pertanto procedere all'approvazione di un nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, al fine di aggiornare il vigente Regolamento Comunale alla normativa regionale in vigore.

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1

Competenze trasferite

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (**Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico**) concernenti le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, trasferite al Comune , di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 afferenti opere la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50 .

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 4 aprile 2012 ad oggetto: "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*" , hanno stabilito preliminarmente, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni.

Affinché gli Enti destinatari dei trasferimenti applichino uniformemente la vigente normativa, il Servizio Sismico regionale ha predisposto le succitate linee guida per l'espletamento delle attività e delle funzioni, in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, che risultano trasferite ai Comuni, riportate nell' allegato "B", della delibera di Giunta Regionale n° 181 del 14/04/2015.

In particolare al punto 2 delle Linee Guida sono elencate le attività e funzioni oggetto del trasferimento:

- a. *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico)*
- b. *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- c. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica;*
- d. *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti;*
- e. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- f. *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- g. *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- h. *controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
- i. *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - ,svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa;*
- j. *ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;*
- k. *ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;*
- l. *conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;*
- m. *ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:*
 - *comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;*
 - *voltura dell'autorizzazione Sismica rilasciata.*

Art. 2

Istituzione delle commissioni

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del sindaco, e scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso il comune a seguito di avviso pubblico.

L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile

e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.
Con Determinazione dirigenziale predisposta dal Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio è istituito l'Ufficio Sismico e le Commissioni esaminatrici, nonché approvato lo schema di convezione da sottoscrivere con i componenti precedentemente nominati con Decreto del Sindaco.

Art. 3

Articolazione delle attività e composizione delle commissioni

Il servizio è articolato in due commissioni ciascuna di essi nello specifico formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

Le commissioni dovranno essere almeno in numero di due, in modo che, qualora il progetto interessi uno o più componenti della Commissione direttamente, lo stesso potrà essere valutato dalla ulteriore commissione nominata.

Le commissioni saranno coadiuvate dai Responsabili del procedimento (RUP Ufficio Sismico) all'uopo incaricati dal Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio ed un dipendente comunale anch'esso incaricato dal Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, facente funzioni di supporto al RUP Ufficio Sismico, il quale svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro delle commissioni di cui al presente Regolamento.

Art. 4

Presidente e Vicepresidente di Commissione

Le funzioni di presidente di Commissione deve essere svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n. 9, e dovrà essere eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa durante la prima riunione. Per l'elezione è prevista la maggioranza semplice dei voti.

La commissione provvederà altresì ad eleggere con le medesime modalità un Vicepresidente anch'esso in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della prefata L.R. n. 9/83, che in assenza del presidente avrà pieni e medesimi poteri di rappresentanza.

Art. 5

Durata in carica della commissione

Le Commissioni istituite a seguito di Decreto sindacale, resteranno in carica per anni tre prorogabili con ulteriore Decreto sindacale. Nel caso in cui dovesse intervenire per qualsiasi causa il venir meno di un componente della Commissione si procederà alla sostituzione dello stesso con le medesime modalità di nomina previste per nomina iniziale.

Il componente decade automaticamente dopo tre assenze consecutive senza motivata giustificazione fatta pervenire per iscritto. Detta decadenza ne prende atto il Presidente durante la prima riunione successiva e né da comunicazione al Sindaco, il quale provvederà alla immediata sostituzione.

Art. 6

Organizzazione, Funzionamento e Attività della commissione

La commissione è convocata dal Presidente o in sua vece dal Vicepresidente su richiesta del Responsabile del competente ufficio tecnico del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale.

A seguito del parere della commissione, il Responsabile del Procedimento trasmette le pratiche al Dirigente del settore tecnico comunale di competenza, unitamente alla proposta di provvedimento sismico, che, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 9/83, la Commissione nell'attività amministrativa, anche a mezzo di liste di controllo, dovrà verificare:

- L'altezza strutturale dell'opera oggetto d'intervento;
- La sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il deposito o l'autorizzazione sismica;
- La correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- La rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- La completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- La competenza dei tecnici incaricati desunta dalla loro abilitazione professionale;

- La correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- Che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che i grafici strutturali siano perfettamente leggibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori;

Art. 7

Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della Commissione Comunale

La Commissione nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento 9 marzo 2012 n. 2.

Il personale dipendente nominato con Determina Dirigenziale, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983-, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii.;
- ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria;
- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
- voltura dell'Autorizzazione Sismica o del Deposito Sismico rilasciati.

Art. 8

Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento, deposito sismico, ovvero per gli atti consequenziali, i richiedenti si avvarranno della modulistica prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4 del 11 febbraio 2010 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania) e Regolamento Regionale n. 2 del 9 marzo 2012 - (Modifica del regolamento regionale 11 febbraio 2010 n. 4).

Art. 9

Documentazione a corredo dei progetti

Il progetto dei lavori finalizzati al rilascio del provvedimento sismico, deposito sismico e/o atti consequenziali, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti e degli atti emanati dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile, in particolare la documentazione progettuale è predisposta in conformità al Regolamento Regionale n. 4/2010 e Regolamento Regionale n. 2/2012.

Al fine di facilitare il compito delle commissioni esaminatrici la documentazione deve essere altresì trasmessa anche in forma digitale su supporto informatizzato ed allegata una dichiarazione sostituita di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con elaborato grafico strutturale dal quale si evinca che l'altezza strutturale sia inferiore a 10.50 metri .

Art. 10

Procedimenti in corso

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere completati secondo le disposizioni delle leggi regionali vigenti.

Art. 11

Riunione, convocazione e validità delle sedute

Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Piazza del Popolo in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute della Commissione convocate con preavviso di almeno tre giorni trasmesso attraverso posta elettronica certificata e notificate anche al Sindaco ed al Segretario Comunale con medesimo preavviso, si ritengono valide se presenti almeno tre componenti con comprovata esperienza in collaudi sismici.

Art. 12 Votazioni

Le attività delle commissioni si svolgono secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento. Laddove siano necessarie procedure di voto, queste saranno assunte all'unanimità ed effettuate in forma palese.

Le votazioni saranno validamente effettuate con la partecipazione di almeno tre componenti con comprovata esperienza in collaudi sismici, tra cui il Presidente o in sua vece il Vicepresidente.

Art. 13 Oneri di funzionamento

Ai sensi e per l'effetto dell'art.1, comma 237, della L.R. n. 16/14, il comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 9/1983 è così modificato: "6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore." ; Il contributo di conservazione progetto, nella misura indicata con Delib.G.R. , verrà versato direttamente sul conto corrente postale n. 17020801 o sul conto corrente bancario codice IBAN IT56G0760103400000017020801 intestato al Comune di Qualiano - Servizio Tesoreria con la seguente causale: "Contributo deposito ed istruttoria L.R. 16/2014 - Autorizzazione Sismica" indicando il Codice Fiscale del soggetto committente che versa. Detti contributi serviranno a coprire i costi di funzionamento delle commissioni sismiche.

Con dette risorse introitate in apposito capitolo del Bilancio comunale, si provvederà in ogni anno finanziario di esercizio a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento delle commissioni e della attività accessorie di cui al presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

- 20 % al personale comunale come incentivo, i quali incrementeranno il fondo per il salario accessorio del personale;
 - 10 % destinato a spese forfetarie correnti per l'archiviazione degli atti e degli elaborati progettuali;
 - 70 % per ogni commissione del contributo versato per l'istruttoria e conservazione dei progetti in funzione della seguente suddivisione:
- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Presidente | 18 % |
| - Componenti esperti 3 x | 13 % |
| - Geometri/Geologi | <u>13 %</u> |
| TOTALE | 70 % |

Art. 14 Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10 e ss.mm.ii., hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

Il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull'attività edilizia urbanistica sul territorio comunale per assicurare la rispondenza alle modalità esecutive dell'opera.

Art. 15 Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione in C.C. in cui interviene l'esecutività della stessa deliberazione e previa pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Qualiano.

Le disposizioni, i riferimenti e i rimandi, di carattere obbligatorio desunte da norme di livello nazionale o regionale, esplicitamente prevalenti su quelle di livello comunale, sono riportate al solo fine della miglior completezza e comprensione del presente Regolamento comunale, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere del loro recepimento nella norma locale: esse possono essere modificate solo da atti di livello pari o superiore al provvedimento che le ha istituite; in tal caso la nuova norma deve intendersi introdotta nel presente Regolamento comunale e farne parte integrante; parimenti devono intendersi introdotte nel presente Regolamento comunale a farne parte integrante le ulteriori disposizioni esplicitamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate dopo la relativa approvazione. In ragione di quanto sopra esplicitato, nel caso in cui siano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e regionale richiamate nel presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti alla normativa modificata e/o sostitutiva.

Analogamente, qualora la struttura organizzativa dell'Ente (Settori, Servizi ed Uffici) subisca modifiche tali da generare incongruenze con il presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti per analogia alla struttura organizzativa dell'Ente così modificata e/o sostitutiva.

Quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento viene disciplinato dalle leggi nazionali e regionali vigenti e disposizione di legge in materia di protezione del rischio sismico, nonché dagli altri eventuali Regolamenti Comunali di settore vigenti.

Dalla Casa Comunale,

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
f.to: Arch. **Salvatore Onofaro**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Alessandro Tafuri

PER COPIA CONFORME: _____ - 4 DIC. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Tafuri



Visti gli atti d'ufficio

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 4 DIC. 2018

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ... 28.11.2018 ...;

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000);

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to: Dr.ssa De Rosa Maddalena

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: dott. Alessandro Tafuri